

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 997/96 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1996

relativo al trasporto per la fornitura gratuita al Turkmenistan di farina di frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, del Kirghizistan, del Tagikistan e del Turkmenistan⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 686/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 723/96⁽⁴⁾, ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura di prodotti agricoli prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95; che occorre indire una gara per la fornitura di 9 000 tonnellate di farina di frumento tenero a destinazione del Turkmenistan;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in tale repubblica e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tale regione, è opportuno organizzare la fornitura del prodotto summenzionato in una sola partita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2009/95, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 9 000 tonnellate (peso netto) di farina di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I. La gara comporta una partita.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce, allo stadio previsto al paragrafo 3, ed al trasporto

della stessa con mezzi adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.

3. La farina sarà tenuta a disposizione per l'imbarco, franco a bordo su battello o su vagoni, durante un periodo massimo di 10 giorni a decorrere dalle date indicate, nella maniera seguente:

Partita

- 3 000 tonnellate nette tenute a disposizione a partire dal 1° luglio 1996;
- 3 000 tonnellate nette tenute a disposizione a partire dal 4 luglio 1996;
- 3 000 tonnellate nette tenute a disposizione a partire dal 10 luglio 1996.

Decorsi 10 giorni, a partire dalle date summenzionate, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Commissione gli oneri che essa avrà sopportato a copertura di ogni tipo di spesa (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc..) previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) punto 4) del regolamento (CE) n. 2009/95.

La quantità totale può variare del 20 % al massimo, in più o in meno, in relazione alle quantità sopramenzionate — la quantità precisa sarà comunicata all'aggiudicatario contestualmente alla notifica dell'attribuzione della fornitura.

Lo stadio di consegna (franco a bordo battello o vagoni) ed i luoghi di presa in consegna, saranno disponibili su richiesta ai servizi della Commissione il 17 giugno 1996 [telefono: (32-2) 295 12 81, oppure 296 29 36; telefax: (32-2) 296 64 46].

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
FEAOG-Garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05 o 10/08
Rue de la Loi/Wetstraat, 130
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 97 del 18. 4. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 23. 4. 1996, pag. 9.

Il termine di presentazione delle offerte scade il 19 giugno 1996 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 19 giugno 1996, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 28 giugno 1996 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste all'articolo 1 e nell'allegato I sono da riportarsi di 10 giorni.

2. L'offerta verte sulla fornitura della totalità dei quantitativi precisati all'articolo 1, paragrafo 3.

Nel caso di un trasporto ferroviario l'offerente dovrà fornire una lettera di garanzia emessa dalle autorità ferroviarie del primo paese di entrata nella CEI, che certifichi la messa a disposizione dei mezzi di trasporto, così come dei vagoni necessari ad una buona esecuzione. L'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2009/95 si applica anche in caso di non pagamento alle autorità ferroviarie delle differenti repubbliche della CEI attraversate.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 25 ECU/t di farina.

4. La cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 380 ECU/t di farina.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1996.

Articolo 3

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 2009/95, deve essere emesso nei luoghi e dalle autorità previste nell'allegato II, conformemente al fac-simile riprodotto nell'allegato IV.

Articolo 4

Per il pagamento previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2009/95 l'organismo designato per il controllo rilascia un certificato attestante il prelievo totale delle quantità per ogni destinazione, dopo il completamento di tale operazione controfirmato dal fabbricante della farina o da un suo mandatario, conformemente al fac-simile riprodotto nell'allegato III.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Partita**

TURKMENISTAN: 9 000 tonnellate nette di farina di frumento tenero

Stadio di consegna:

Punto di frontiera da designarsi dall'offerente (merce non scaricata).

Data finale di consegna nel punto di frontiera:

- 3 000 tonnellate il 14 agosto 1996,
- 3 000 tonnellate il 19 agosto 1996,
- 3 000 tonnellate il 23 agosto 1996.

*ALLEGATO II***Luogo di presa in carico in Turkmenistan**

1. Punto di frontiera da designarsi dall'offerente — stadio merce non scaricata

Tuttavia per i vagoni i cui sigilli apposti a cura della Commissione non siano intatti nei punti di frontiera designati, il certificato di presa in carico non potrà essere emesso che dopo lo scarico ed il controllo quantitativo e qualitativo della merce da effettuarsi nella prima stazione all'interno del paese ove lo scarico è possibile.

2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico:

Association for Bread Production of Turkmenistan
(Turkmenchleboproduct)
Ashkabad
Kemine Str. 102
Mr Nuriev, Chairman
Tel.: 7 3632 25 15 28
Telefax: 7 3632 25 58 79

ALLEGATO III

Regolamento (CE) n. 997/96

CERTIFICATO ATTESTANTE IL PRELIEVO

Io sottoscritto:
(cognome/nome/funzione)

agente per conto di:

certifico di avere preso in carico le merci di seguito indicate:

Prodotto:		
Condizionamento:		
Quantità totale in tonnellate (nette): (lorde):		
Numero	di sacchi:	
	di sacchi «Big Bag»:	
Luogo e data di presa in carico:		
Nome del battello:		
Nome e indirizzo della ditta incaricata del trasporto:		

Nome ed indirizzo della società di sorveglianza:

.....
.....

Nome e firma del suo rappresentante sul luogo:

.....
.....

Osservazioni o riserve:

.....
.....
.....
.....

Timbro e firma
del trasformatore

.....

ALLEGATO IV

Regolamento (CE) n. 997/96

Treno n.

CERTIFICATO DI PRESA IN CARICO ALL'ARRIVO DEI VAGONI NEI PAESI DI DESTINAZIONE

Io sottoscritto: (cognome/nome/funzione)

agente per conto di:

certifico di avere preso in carico le merci di seguito indicate:

Tipo di prodotto:

Luogo e data di presa in carico:

Table with 6 columns: Numero dei vagoni, Numero dei piombi, Quantità (peso netto), Numero dei colli, Data passaggio frontiera, Quantità (!) Firma e osservazioni. Rows 1-10.

(!) Da riempire per i vagoni che sono stati oggetto di un controllo iscrivendovi il peso constatato.

Nome e indirizzo della società di trasporto:

Nome e indirizzo della società di sorveglianza:

Osservazioni e riserve:

.....

Rappresentante della società di sorveglianza
Nome, firma e timbro

Nome, firma e timbro del beneficiario

.....

.....
